

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 6

Circolare n. 19/14

contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli agenti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

RELAZIONE

1. Premessa.

In data 10 giugno 2014 l'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l'"OAM" o l'"Organismo") ha avviato una procedura di pubblica consultazione in merito alla Circolare "*disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli agenti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*" (di seguito la "Circolare"), con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori interessati.

In particolare, ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB") gli agenti che prestano nel territorio della Repubblica servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'art. 128-*duodecies*, del TUB nonché dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, comunicano all'Organismo l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività.

A tal fine, l'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sancisce che l'OAM determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7, del TUB.

Questo Organismo, pertanto, ha ritenuto necessario definire l'adozione della Circolare in esame per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate.

Ai fini di cui sopra, l'Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato per il giorno 24 giugno u.s.

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti pervenuti.

2. *Commenti pervenuti dagli utenti.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) è dovuto *“un contributo per la gestione dell'archivio informatico parametrato a ciascun flusso informativo oggetto di comunicazione all'Organismo”*.

Sul punto, sono pervenute alcune richieste di chiarimento circa il concetto di “flusso informativo”: in particolare, se lo stesso sia inteso come invio del file unitariamente inteso oppure come ciascun “record” del tracciato in discussione.

In merito lo scrivente, evidenzia come tale contributo viene determinato in base al definitivo flusso dei dati trasmessi e cioè in base al numero totale dei “record” inviati.

Per maggior precisione, viene espressamente previsto che per flusso informativo si intende ciascun tracciato “record”, inviato ai sensi del precedente art. 3, contenente i dati dell'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e del relativo punto vendita, in conformità all'art. 2.

Si chiarisce, inoltre, che nel caso di pluralità di punti vendita per singolo agente, i dati relativi a quest'ultimo devono essere replicati in singoli “record” con tutti gli effetti che esso comporta ai fini delle presenti disposizioni. Pertanto, il contributo di cui al punto b) è dovuto anche per ciascun “record” contenente i diversi punti vendita comunicati per ciascun agente.

Con riferimento all'art. 2, è stata sottoposta all'attenzione dello scrivente l'opportunità di chiarire che la fattispecie richiamata al comma 2 dello stesso articolo non implichi il pagamento di somme ulteriori da parte dei singoli agenti operanti per conto dell'Istituto di pagamento o Istituto di moneta elettronica comunitario.

In merito, questo Organismo conferma che quando è istituito il punto di contatto centrale le uniche somme che dovranno essere versate sono quelle di cui alla Tabella “A” (che sarà trasfusa nella “B”) allegata alla Circolare e nulla sarà dovuto dagli agenti per conto dei quali è stato istituito il richiamato punto di contatto centrale.

Con riferimento all'art. 3 della Circolare, si sottolinea la necessità di modificare i termini di versamento dei contributi in maniera conforme alle modifiche effettuate circa la Circolare n. 18/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB nonché prevedere una prima applicazione per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.

In particolare, vengono specificate le seguenti fattispecie:

- a) gli agenti e i punti di contatto centrale ove istituiti, già operativi sul territorio della Repubblica alla data del 1° ottobre 2014, devono effettuare il versamento della somma prevista all'art. 1, comma 1, lett. a) - *una tantum* - al momento della registrazione al sistema informatico secondo le modalità previste nel manuale utente e comunque entro il 30° giorno (e non più entro i 15 giorni) dall'entrata in vigore della Circolare – dunque entro il 30 ottobre 2014 - ;
- b) i soggetti di cui sub a) devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all'art. 1, comma 1, lett. b) al momento della comunicazione dei dati di cui all'art. 2 rappresentativi della situazione esistente al 1° ottobre 2014 e comunque entro il 30° giorno (e non più entro i 15 giorni) dall'entrata in vigore della Circolare – dunque entro il 30 ottobre 2014 -;
- c) gli stessi soggetti, a regime, devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all'art. 1, comma 1, lett. b), al momento della comunicazione dei dati di cui all'art. 2, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento;
- d) viene colmata la lacuna relativamente ai soggetti che avviano l'operatività successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni e precisamente:
 - gli agenti e i punti di contatto centrale che avviano l'operatività sul territorio della Repubblica successivamente al 1° ottobre 2014 devono effettuare il versamento della somma prevista all'art. 1, comma 1, lett. a) al momento della registrazione al sistema informatico secondo le modalità previste nel manuale tecnico;
 - tali soggetti devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all'art. 1, comma 1, lett. b) al momento della comunicazione dei dati di cui all'art. 2, e

comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento.

Infine, per quanto concerne la relativa entrata in vigore, viene necessariamente fatta coincidere al 1° ottobre 2014, conformemente alla richiamata Circolare n. 18/14.

In ultima istanza, lo scrivente Organismo, nel valutare le osservazioni ricevute e in un'ottica di maggiore semplificazione regolamentare, ritiene di dover procedere ad accorpate in un'unica Circolare (con numerazione progressiva 18/14) i contenuti della presente con quelli della n. 18/14 contenente le disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Roma, 2 luglio 2014

Il Direttore Generale
Federico Luchetti